

COMUNE DI COLOSIMI
Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. in data **ORIGINALE/COPIA**

PROPONENTE:

OGGETTO: Rideterminazione Dotazione Organica e aggiornamento Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018/2020.

L'anno duemilaDICIOTTO, il giorno Sei del mese di Novembre dalle ore 12,00 presso la Sede Municipale, convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

<i>NOME E COGNOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
Manolo TALARICO	SINDACO		X
Francesco VARANO	Vice Sindaco	X	
Domenica Anna SCIUMBATA	Assessore	X	

Presiede il Vice Sindaco Sig. Francesco VARANO il quale, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Assiste alla seduta per l'esercizio delle funzioni verbalizzanti il Segretario Comunale Dr.ssa Monica Mondella

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa

per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Dato atto che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Viste le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Richiamata la precedente deliberazione di G.C. n. 23 del 20.3.2018 con la quale è stata confermata la dotazione organica già vigente approvata con atto deliberativo n. 31/2017;

Richiamata, altresì, la deliberazione di G.C. n. 24 del 20.3.2018 avente ad oggetto l'approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale anni 2018/2020 e la ricognizione annuale di situazioni di eccedenza e sovrannumero di personale;

Considerato che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni di personale, la verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

- Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero (art. 33, comma 1 D. Lgs. N. 165/2001);
- invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;
- a decorrere dal 2018, aver conseguito il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di "pareggio di bilancio" nell'anno precedente (art. 1, comma 475, lett. e), L. n. 232/2016 - Legge di bilancio 2017);
- approvazione del Piano delle Azioni Positive;
- contenimento della spesa di personale : art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006 il quale dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso e relativa comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo (L. 232/2016);

- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del d.l. 66/2014);
- conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali (art. 1, comma 475, L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017);
- assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;

Tenuto conto delle seguenti vigenti norme che disciplinano il turn over:

- dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con L. 114/2014, come modificato dal D.L. n. 78/2015, convertito con L. n. 125/2015, il quale prevedeva che negli anni 2014 e 2015 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità, potevano procedere ad assunzioni di personale nel limite di spesa pari al 60% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente e che, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, per la quota non utilizzata;
- delle interpretazioni contenute nelle deliberazioni Corti Conti Sezione Autonomie nn. 26/2015 e 28/2015, che hanno dettato le modalità attuative della sopra indicata norma in materia di calcolo dei resti assunzionali, stabilendo in particolare che il triennio precedente è da intendersi in senso dinamico;
- dell'art. 1, comma 228, della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che ha ridisegnato il regime delle assunzioni, prevedendo che gli Enti Locali soggetti ai vincoli di finanza pubblica possano procedere, per gli anni 2016-2017-2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;
- dell'art. 22, comma 2, del D.L. 24/4/2017, n. 50, convertito con L. 96/2017, che, modificando la suddetta norma, ha innalzato al 75% il suddetto limite, per gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti, qualora il rapporto medio dipendenti-popolazione, dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica come definito dal D.M. 10/4/2017 di cui all'art. 263, comma 2 del TUEL;
- del suddetto D.M. che fissa tale rapporto per la fascia di appartenenza del Comune di Colosimi in 1/128 e che, pertanto, il Comune di Colosimi rispetta tale parametro e quindi può usufruire, per le cessazioni dell'anno 2018, dell'innalzamento della percentuale al 75%;

Accertato che le facoltà assunzionali vengono calcolate ai sensi del DM 10 aprile 2017 per come segue:

Anno 2018 = 75% spesa cessati 2017 + resti triennio 2015 - 2017

Anno 2019 = 100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016 - 2018

Anno 2020 = 100% spesa cessati 2019 + resti triennio 2017 - 2019

Rilevato dunque che, ai fini del calcolo della capacità assunzionale utilizzabile nell'anno 2018 per assunzioni non vincolate, stante anche la pronuncia della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti di cui alla propria deliberazione n. 28/2015, è consentito ai Comuni di computare gli eventuali budget residui del triennio 2015-2017, calcolati sulle rispettive cessazioni intervenute negli anni 2014, 2015 e 2016;

Considerato che il budget residuo 2015 - 2017 sommato alle cessazioni dell'anno 2017 (n. 1 unità cat. A2) è pari ad € 16.668,84 quale quota interamente non utilizzata per assunzioni nell'anno 2017;

Quantificata pertanto in complessivi € 16.668,84 (resti assunzionali triennio 2015 - 2017) la somma disponibile per assunzioni;

Accertato che:

- nell'anno 2018 le cessazioni programmate sono pari a zero;
- nell'anno 2019 e nell'anno 2020, stante la vigente normativa in materia di pensioni, allo stato non è previsto alcun collocamento a riposo;

Considerato che :

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 - spesa media triennio 2011/2013 ;
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti possono procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale devono essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita la cui quantificazione è pari al valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013;
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

Considerato che:

il D. Lgs. n. 75/2017 c.d. "Riforma Madia" prevede che sia la rilevazione dei fabbisogni a determinare la nuova dotazione organica che sarà sempre quella di fatto, alla quale sommare i posti di ruolo acquisibili nei limiti finanziari delle facoltà assunzionali;

tra i posti acquisibili gli enti sceglieranno le priorità per le assunzioni, che tendenzialmente dovrebbero considerare preliminarmente le lacune di professionalità derivanti dalla rilevazione dei fabbisogni;

la nuova dotazione organica, quindi, potrà essere annualmente rideterminata, sulla base dell'aggiornamento della rilevazione dei fabbisogni.

allo stato le rimodulazioni consentite sono quelle di cui all'articolo 6, comma 3, del d.lgs 165/2001, novellato dal d.lgs 75/2017, che dispone: *"In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto*

dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”.

Ritenuto rideterminare la dotazione organica attualmente vigente alla luce della possibilità di procedere ad una eventuale stabilizzazione del personale precario (LPU/LSU) già in servizio presso questo comune a tempo determinato, fermo restando il limite imposto dall'art. 1, commi 557 - spesa media triennio 2011/2013 - pari ad € 411.740,04 (All. 1);

Ritenuto necessario ed opportuno potenziare i servizi erogati in favore dell'utenza svolti attualmente dal personale a tempo indeterminato part time all'80% (n. 4 unità di cui n. 3 di categoria A e n. 1 di categoria B), con previsione di incremento orario ed utilizzo parziale dei resti assunzionali del triennio 2015 - 2017;

Che per le ragioni di cui ai precedenti punti, occorre porre in essere azioni tese a garantire, attraverso processi di trasformazione dell'orario di lavoro finalizzati al graduale raggiungimento del full time la parziale reintegrazione dei cessati affinché i servizi siano adeguatamente dotati di professionalità già acquisite e consolidate;

Rilevato che, per le ragioni evidenziate, si impone la necessità di procedere all'incremento orario entro l'anno 2018 di n. 4 dipendenti part time nel limite delle risorse assunzionali disponibili ed utilizzabili nel corso dell'anno 2018, pari a complessivi € 16.668,84, con previsione di n. 4 lavoratori il cui orario di lavoro attualmente pari all'80% dell'orario pieno diventi pari al 94,44%;

Vista e richiamata la legge 27 dicembre 2013, n.147 art. 1, comma 207, terzo periodo, con la quale sono state destinate, per l'anno 2014, risorse agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Dato atto :

- che questo Ente intende avviare a decorrere dall'anno 2019 percorsi di stabilizzazione dei lavoratori provenienti dal bacino LSU/LPU nell'ottica di assorbire il fenomeno del precariato e di valorizzare le competenze acquisite nel tempo dai suddetti lavoratori che risultano tra l'altro funzionali all'ottimale andamento dei servizi;
- che per raggiungere tale obiettivo è intenzione dell'amministrazione comunale destinare la capacità assunzionale ordinaria che si renderà disponibile alla stabilizzazione del personale in parola con priorità per il personale LSU;
- che le ulteriori stabilizzazioni del personale precario eccedenti le capacità assunzionali dell'Ente potranno essere programmate ed effettuate subordinandole alla storicizzazione di ulteriori contributi regionali e ministeriali e di eventuali deroghe ai vincoli normativi e finanziari oggi vigenti;

Considerato che:

- il percorso finalizzato alla stabilizzazione dei lavoratori ex bacino LPU-LSU ha consentito ai comuni calabresi la possibilità di sottoscrivere contratti a tempo determinato con tali lavoratori a decorrere dall'anno 2015 e di prorogare i contratti a tempo determinato, oltre il termine di 36 mesi, con lo scopo di garantire la

prosecuzione dei rapporti di lavoro al fine di un definitivo superamento della condizione del precariato;

- il comune di Colosimi ha attualmente in servizio con contratti a termine ai sensi dell'art. 1, comma 207, della legge 147/2013, n. 3 lavoratori socialmente utili e n. 1 lavoratore di pubblica utilità;

Ritenuto di prevedere la stabilizzazione a tempo indeterminato di n. 3 lavoratori LSU, tutti categoria B1 part time 33,33% (12 ore settimanali), con decorrenza giuridica ed economica dall'1 gennaio 2019 già contrattualizzati a n. 26 ore settimanali presso il Comune di Colosimi con contratto di lavoro a tempo determinato fino alla data del 31.12.2018;

Precisato che:

- la stabilizzazione delle suddette unità provenienti dal bacino LSU sarà finanziata con risorse provenienti dai contributi previsti dalla convenzione sottoscritta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria che incentivano per 4 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la contrattualizzazione dei lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1 del D. Lgs. 81/2000, con previsione di un importo annuo pro-capite dell'incentivo pari ad € 9.296,22 a carico del Ministero indipendentemente dall'orario di lavoro (se a tempo pieno o parziale), cumulabile con eventuali ulteriori contributi regionali;
- allo scadere dei 4 anni di incentivo statale, attualmente previsti, in assenza di storicizzazione delle risorse da parte del Ministero del Lavoro, la spesa necessaria per la stabilizzazione delle n. 3 unità di categoria B1 sarà a carico del bilancio comunale con utilizzo delle capacità assunzionali derivanti da prevedibili futuri collocamenti a riposo di personale in servizio nel corso del prossimo quadriennio, stante la normativa pensionistica ad oggi vigente;

Accertato che il Comune di Colosimi:

- a) ha approvato il bilancio di previsione dell'anno 2018 con delibera di C.C. n. 10 del 08/05/2018 ed il conto consuntivo dell'anno 2017 con delibera di C.C. n. 14 del 14/06/2018;
- b) ha effettuato la verifica, ai sensi dell'art. 33 del D. lgs n. 165/2001, come riformato dalla legge 183/2011, dell'inesistenza di eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente, dandone atto con delibera di G.C. n. 24 del 20.3.2018 ;
- c) ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per effetto dell'art. 1, comma 470, della legge 232/2016, con preventiva trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato, con modalità telematiche, come da attestazione del responsabile del Servizio Finanziario nota (All. 2);
- d) ha conseguito il saldo inferiore al 3% delle entrate finali (art. 1, comma 475, L. n. 232/2016 - Legge di bilancio 2017) All.3);
- e) non presenta stato di deficitarietà strutturale e di dissesto (All. 4)

Dato atto che così come si rileva dai dati forniti dal responsabile del Servizio Finanziario:

- il budget non impegnato ed ancora disponibile per assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi nel corso dell'anno 2018 risulta essere pari a complessivi € 16.668,84, da intendersi quale somma dei resti assunzionali del triennio 2015/2017 derivanti dalle

cessazioni intervenute nel triennio 2014/2016 pari ad € 8.582,29, ed € 8.086,55 capacità assunzionale dell'anno 2018 derivante dalla cessazione dell'anno 2017, entrambi calcolati su n. 2 dipendenti Cat. A per la quota non finanziata dallo Stato;

- È rispettato per l'esercizio corrente il vincolo di cui all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, per quanto attiene alla riduzione delle spese di personale rispetto alla spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011-2013 pari ad € 411.740,04 (All. 1);
- Con la delibera della Giunta Comunale n. 72 del 21/09/2018, è stato approvato, per il triennio 2018/2020, il Piano Triennale delle Azioni Positive in materia di pari opportunità, in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 48, comma 1, del D.lgs 198/2006;
- l'Ente non versa in condizioni di dissesto o di deficitarietà strutturale (All. 4);

Tenuto conto che tra le sanzioni comminate per gli enti per il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica è previsto il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo in caso di saldo in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali e il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato a qualsiasi titolo in caso di saldo in misura inferiore al 3 per cento delle entrate finali;

Che l'incremento orario del personale part time programmato non rappresenta una nuova assunzione in quanto non è prevista la trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno;

Richiamate in merito le numerose deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della corte dei conti il cui orientamento è che il mero incremento orario risulta ammissibile a condizione che sia rispettata la disciplina in tema di spesa per il personale e, in particolare, gli obblighi di contenimento della stessa. L'aumento dell'orario lavorativo di un contratto a tempo parziale è, quindi, consentito solo se il conseguente aumento della spesa trovi capienza nei limiti generali 4 previsti per la spesa del personale (Sez. controllo Campania n.144/2016/PAR; Sez. controllo Basilicata n.51/2016/PAR, sez. controllo Puglia n. 159/2017/PAR).

Vista la dotazione organica rideterminata (All. 5) la cui spesa massima teorica risulta inferiore alla spesa media di personale del triennio 2011/2013;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

Visto l'art. 48 del D.lgs 267/2000 che definisce le competenze della giunta esecutiva;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile;

Con nota prot. 3300 del 13/12/2018 trasmessa con Posta certificata veniva richiesto Parere al Revisore dei Conti per la suddetta delibera;

DELIBERA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Di rideterminare la dotazione organica del Comune di Colosimi come da allegato 5) alla presente deliberazione, dando atto che la spesa massima teorica risulta inferiore alla spesa media di personale del triennio 2011/2013 pari ad € 411.740,04;
2. Di approvare il piano triennale dei fabbisogni del personale 2018/2020, secondo quanto di seguito stabilito per l'anno 2018:

- incremento orario con decorrenza dal 31/12/2018 di n. 4 dipendenti part time il cui maggior costo annuo lordo complessivo a regime sarà pari a complessivi € 15.313,27, con passaggio di n. 4 lavoratori di cui n. 3 unità Cat. A2 e n. 1 unità Cat. B3 con orario di lavoro all'80% dell'orario pieno ad orario di lavoro pari al 94,44%;
3. di finanziare la spesa relativa all'incremento orario in approvazione con i resti 2015 - 2017 e la capacità assunzionale dell'anno 2018 (75% cessazione dell'anno 2017), appositamente accantonati;
 4. di dare atto che è intenzione dell'amministrazione comunale stabilizzare n. 3 unità provenienti dal bacino LSU, attualmente in servizio a tempo determinato presso il comune di Colosimi in Cat. B1 con orario settimanale a 26 ore interamente finanziate da risorse regionali e statali e con contratto in scadenza alla data del 31/12/2018;
 5. di precisare che la suddetta stabilizzazione, finanziariamente neutra per il Comune di Colosimi, potrà avere decorrenza 1/01/2019 a condizione che il comune di Colosimi sia in regola con il rispetto di tutti i vincoli normativi e finanziari nel tempo vigenti e la relativa spesa sarà finanziata con risorse provenienti dai contributi previsti dalla convenzione sottoscritta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria che incentivano per 4 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la contrattualizzazione dei lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1 del D. Lgs. 81/2000, con previsione di un importo annuo pro-capite dell'incentivo pari ad € 9.296,22 a carico del Ministero indipendentemente dall'orario di lavoro (se a tempo pieno o parziale) e dalla categoria d'appartenenza, cumulabile con eventuali ulteriori contributi regionali;
 6. di dare atto che ai fini della stabilizzazione suddetta il contributo ministeriale ad oggi disponibile è sufficiente a garantire l'assunzione a tempo indeterminato delle 3 unità ex LSU nella Cat. B1 PT 33,33% (€ 9.296,22 spesa annua procapite oneri ed Irap inclusi) e che le stabilizzazioni programmate saranno effettuate nelle categorie attualmente ricoperte dai lavoratori con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
 7. di precisare che allo scadere dei 4 anni di incentivo statale, attualmente previsti, in assenza di storicizzazione delle risorse da parte del Ministero del Lavoro ed in assenza di eventuali contributi regionali, la spesa necessaria per la stabilizzazione delle n. 3 unità di categoria B1 sarà a carico del bilancio comunale con utilizzo dei risparmi di spesa derivanti da prevedibili futuri collocamenti a riposo di personale in servizio nel corso del prossimo quadriennio, stante la normativa pensionistica ad oggi vigente;
 8. di dare atto che questo Ente intende avviare a decorrere dall'anno 2020 un percorso di stabilizzazione di n. 1 lavoratore proveniente dal bacino LPU nell'ottica di assorbire il fenomeno del precariato e di valorizzare le competenze acquisite nel tempo dal suddetto personale che risulta tra l'altro funzionale all'ottimale andamento ed assolvimento dei servizi d'istituto;
 9. di prevedere che le stabilizzazioni in parola del personale precario con orario di lavoro eccedente le 12 ore settimanali potranno essere programmate ed effettuate

solo a seguito eventuale storicizzazione di ulteriori contributi regionali e ministeriali e di deroghe ai vincoli normativi e finanziari oggi vigenti;

10. di dare atto che l'organizzazione generale degli uffici è conforme al presente piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165) e che la consistenza di personale a seguito della realizzazione del presente piano occupazionale è quella indicata nella dotazione organica in approvazione con il presente provvedimento;
11. di dare atto, altresì, che la spesa relativa al presente piano trova capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio d'esercizio 2018 e pluriennale 2018/2020;
12. di riservarsi di apportare modifiche e/o integrazioni al PTFP 2018/2020 qualora dovessero intervenire nuove disposizioni normative o diverse esigenze dell'Ente;
13. di dare informativa del presente provvedimento alla RSU ;

e, con apposita votazione, unanime,

- di **DARE** alla presente deliberazione immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 richiamato.=====.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO

f.to Sig. Francesco VARANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Monica Mondella

PARERI SULLA DELIBERAZIONE (art.49 del D.Lgs.267/2000)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole

UFFICIO AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Domenica Anna Sciumbata

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole

UFFICIO DI RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Angelo Palermo

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art.153,comma 5°) con imputazione sul seguente capitolo del Bilancio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Monica MONDELLA

IL VICE SINDACO

f.to Sig. Francesco VARANO

E' copia conforme all'originale per uso Amministrativo.

PROT. N. 28 DEL 08/01/2019

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio il 08/01/2019 e vi resterà fino al 23/01/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U.

(N. _____ del _____ del REG.PUBBL.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Monica MONDELLA

La presente deliberazione è stata trasmessa in copia:

Ai Sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 comma 1 del T.U.) con nota prot. n. 29 in data 08/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Monica MONDELLA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il 06/11/2018

- Essendo decorsi Dieci Giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo, senza che siano pervenute richieste di invio al controllo (art. 127, comma 1, del T.U.);
- (X) Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Monica MONDELLA